

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI APPLICATI ALLE PMI – Riflessi sul bilancio 2014

Matteo Pozzoli

Fondazione “Francesco Bianchini”


Palermo

20 aprile 2015

Un aggiornamento sul processo di implementazione della nuova direttiva contabile

- In data 13 aprile 2015 il MEF ha pubblicato una consultazione inerente la proposta di nuovo articolato del codice civile per il recepimento della direttiva 34/2013/EU
- Alcune novità contenute nelle proposte:
 - Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
 - Principio della rilevanza
 - È inserito il rendiconto finanziario (per le medie e grandi imprese)
 - Spariscono i conti d'ordine
 - Sparisce l'area straordinaria di conto economico
 - Sparisce la nota integrativa per le micro-imprese (facoltà)
 - Costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti
 - Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value
 - Rivista la contabilizzazione di avviamento e oneri pluriennali

Le immobilizzazioni immateriali



I Immobilizzazioni immateriali: Classificazione (art.2424)


Attivo

.....

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di impianto e ampliamento
2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. Avviamento
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre



Immobilizzazioni immateriali

Definizione

- **I beni immateriali** hanno una propria identificabilità e individuabilità. Di norma sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati: marchi, licenze, brevetti, concessioni
- Gli **oneri pluriennali** (avviamento, costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo) hanno caratteristiche di indeterminatezza più marcate rispetto ai beni immateriali. Non sono espressamente definiti dal legislatore che però stabilisce alcuni limiti, tra i quali:
 - è necessario il consenso del collegio sindacale per la loro iscrizione (art. 2425 comma 5 e 6).
- NB *L'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali è sempre subordinata all'accertamento dell'utilità futura.*

Iscrizione

E' possibile iscrivere le Immobilizzazioni Immateriali nell'attivo dello SP **solo se:**

- manifestano una capacità di produrre *benefici economici futuri*
 - non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento ed esiste una correlazione oggettiva con i benefici futuri di cui godrà l'azienda
 - È stimata con ragionevole certezza la loro recuperabilità
-
- In presenza di utilità futura **obbligo o facoltà di iscrizione?**
 - **Obbligo** → beni immateriali in senso stretto e avviamento
 - **Facoltà** → oneri pluriennali (prevale il principio della prudenza)

La contabilizzazione

Il legislatore prevede l'applicazione delle medesime norme stabilite per le Immobilizzazioni materiali

In particolare:

- ✓ La determinazione del valore originario
- ✓ Il processo di ammortamento
- ✓ Le svalutazioni per perdite durevoli, i ripristini di valore e le rivalutazioni

1. Valore originario di iscrizione

- È costituito dal costo di acquisto o di produzione
- il costo di acquisto include anche gli oneri accessori
- il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili nonché i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione

2. Processo di ammortamento

- Il valore originario di costo dei beni e diritti immateriali deve essere sottoposto ad ammortamento in relazione alla “*vita utile*” delle attività
- Solitamente per le immobilizzazioni immateriali si opta per il periodo più breve tra:
 - termini contrattuali
 - vita utile “effettiva”


3. Svalutazioni e rivalutazioni

- Le **svalutazioni** sono trattate dall'OIC 9 congiuntamente alle svalutazioni di immobilizzazioni materiali

Gli eventuali ripristini passano da conto economico
- Le **rivalutazioni** si distinguono, come quelle delle immobilizzazioni materiali, in:
 - rivalutazioni monetarie (fondate su leggi speciali)
 - rivalutazioni economiche (per “speciali ragioni” determinate da casi eccezionali); esiste in tal caso l'*obbligatorietà* della deroga. In entrambi i casi si formano delle riserve di rivalutazione, che, nel caso di rivalutazioni economiche, non sono distribuibili se non in misura corrispondente al valore recuperato (per alienazione o per ammortamento)
- Le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate passano da conto economico

Albero decisionale svalutazioni

FNC, Circolare del
15 marzo 2015



Costi di impianto e ampliamento

- costituzione della società (costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili)
- Costi di avviamento di impianti o di produzione (costi per l'avviamento di nuovi impianti, nuove produzioni, costi per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative)
- casi particolari (costi start up di una nuova impresa o di una nuova attività, costi di addestramento e qualificazione del personale o degli agenti, spese per aumento di capitale sociale; spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione; spese per l'ammissione alla quotazione in borsa dell'impresa)

Costi di addestramento e di riqualificazione



Sono capitalizzabili se:

- assimilabili a costi di start-up; o
- sono sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione, purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. Devono risultare da un piano approvato dagli amministratori da cui risulti la capacità di assorbire i costi

Costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità

COSTI DI R&S = **COSTI VOLTATI ALLO STUDIO DI NUOVI PRODOTTI O NUOVI PROCESSI PRODUTTIVI NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI BREVETTI O ALTRI BENI IMMATERIALI**

COSTI DI PUBBLICITA' = COSTI PLURIEN. LEGATI A CAMPAGNE PUBBL. RILEVANTI E NON RIPETITIVE

Rilevazione


- I costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzati se:
 - direttamente sostenuti e relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito
 - identificabili e misurabili riferiti ad un progetto realizzabile e recuperabile tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso

Costi di pubblicità

- Sono considerati costi non aventi natura “autonoma”
- i soli costi pubblicitari che possono essere capitalizzati sono quelli che possono essere assimilati ai costi di impianto e di ampliamento
- I costi sostenuti per la progettazione, per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali sono differiti ed imputati al conto economico nel periodo durante il quale i materiali vengono distribuiti ovvero lungo il periodo in cui si attendono benefici economici dalla loro distribuzione (solitamente a quote costanti)

NB: Costi di ricerca e costi di pubblicità –in base alla proposta del MEF- non esisteranno più dai bilanci degli esercizi 2016

Cautele per costi di impianto e ampliamento, R&S e pubblicità



C.C.
Art. 2426, punto 5

- **iscrizione solo con il consenso del Collegio Sindacale**
- **ammortamento: massimo in 5 anni**
- **distribuzione dei dividendi solo se:**
 - **completamente ammortizzati**
 - **oppure**
 - **presenza di riserve disponibili che coprono l'importo non ammortizzato**

NB: Costi di ricerca e costi di pubblicità –in base alla proposta del MEF- non esisteranno più dai bilanci degli esercizi 2016

Beni immateriali

Essi comprendono:

- brevetti
- diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- le concessioni
- le licenze
- i marchi

In quanto “beni pluriennali”, sia pur immateriali, non vi è nessuna norma cautelativa. Si applicano, quindi, i principi generali (piano di ammortamento a quote costanti, ecc.)

Beni immateriali

Brevetti:

- titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento
- recuperabilità dei costi di iscrizione tramite benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso
- possibilità di determinare in maniera attendibile il suo costo per l'impresa

Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

- formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, o altri mezzi multimediali di espressione qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (2575 c.c.)

Concessioni, quali provvedimenti con cui la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi. Possono riguardare:

- diritti su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale)
- diritto di esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.)

Beni immateriali (segue)

- Licenze, quali autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate (licenze di commercio al dettaglio, ecc.)
- Marchio (insieme alla ditta e all'insegna), quale segno distintivo dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato). Può consistere in un emblema, in una denominazione e/o in un segno. L'art 2569 riconosce al marchio che risponde ai requisiti di novità, originalità e liceità è riconosciuta una particolare tutela giuridica (marchio registrato)
 - La sua iscrizione può avvenire a seguito di: produzione interna, acquisizione a titolo oneroso, ma non per marchi ricevuti a titolo gratuito. L'amm.to non dovrebbe eccedere i 20anni

Corrispettivi aggiuntivi futuri

OIC 24 (2005)

Brevetti

Nei casi dei brevetti ottenuti in licenza d'uso, insieme al pagamento di una somma una tantum, che costituisce il costo da ammortizzare, può essere convenuto di pagare un ulteriore corrispettivo basato sulle percentuali di vendita. Tale onere non può in alcun caso essere ritenuto sostitutivo dell'ammortamento

OIC 24 (2015)

Brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni

Se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi

della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi (introduzione)

Avviamento

Vecchia definizione

L'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore all'.

L'avviamento è misurato dalla differenza tra il capitale contabile di una impresa acquisita o incorporata e il capitale economico

Nuova definizione

Si definisce avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente.


L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all'acquisto di azienda o ramo d'azienda v. par. 69).

Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, eccetera.

Contabilizzazione

- L'avviamento è iscritto se porta con sé la capacità di produrre redditi in futuro
- È ammortizzato per un periodo corrispondente alla sua vita utile
- L'ammortamento può essere superiore ai cinque anni, ma si ritiene opportuno non superare i 20anni
- Non è riproposto il “cattivo affare” (si veda la tabella successiva)

- **CAUTELE:**
 - **iscrizione, nei limiti del costo sostenuto solo se:**
 - **acquisito a titolo oneroso**
 - **vi è il consenso del Collegio Sindacale**
 - **ammortamento: in massimo 5 anni**
 - **però, il periodo quinquennale può essere superato se:**
 - **la sua utilità è, temporalmente, maggiore e**
 - **se ne dia adeguata motivazione in Nota integrativa**



**C.C.
Art. 2426,
punto 6**

Il testo (proposto) del nuovo art.2426, numero 6)

- 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto ~~e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;~~

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

Immobilizzazioni in corso e acconti


- Costi sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali delle quali non si è ancora acquisita la piena titolarità legale
- Costi riguardanti progetti non ancora completati (es. progetti di R&S in corso di svolgimento)
- acconti versati per l'acquisto di una determinata immobilizzazione immateriale ancora non consegnataci

Altre


La voce altre, sappiamo, è una categoria residuale. Vediamo cosa può rientrarvi

- costi sostenuti per migliorie su beni di terzi
- costi per diritti di usufrutto
- diritti di superficie
- Costi di software
- ...

Le partecipazioni



Impostazione «vecchia» e «nuova» su titoli e partecipazioni



Classificazione e cambiamenti di destinazione

Gli elementi dell'attivo patrimoniale sono iscritti nell'attivo immobilizzato o nel circolante a seconda della destinazione che ad essi attribuisce l'organo di direzione

L'OIC con i nuovi Principi specifica che ai fini della classificazione conta la prospettiva o meno di un titolo in un dato portafoglio (cd “*management intent*”): volontà e capacità di detenere il titolo

Un titolo di debito o una partecipazione può in circostanze “ eccezionali ” essere cambiato di destinazione; per es., può essere spostato dal circolante all'immobilizzato a seguito di “mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda” (OIC 20, par.51; OIC 21, par.56)

I nuovi OIC 20 e OIC 21 prevedono che il titolo che cambia di destinazione sia valutato a tale data con il vecchio criterio e da quel momento in avanti con il nuovo criterio

In sostanza, un titolo che passa dal circolante all'immobilizzato deve essere valutato alla data di cambiamento di destinazione al minore tra costo e valore desumibile dall'andamento del mercato e in seguito (ossia da quel momento in avanti) al costo storico, considerando le eventuali svalutazioni dovute a perdite durevoli di valore

51. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:

- il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
- il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.

52. Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo sono indicati nella nota integrativa.»

58. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:

- a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

59. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa.

Spese di cessione

In ossequio al divieto di compensazione, non è più previsto di computare le spese di cessione, all'operazione di dismissione dei titoli; tali oneri sono imputati in conto economico in relazione alla loro natura, così come previsto in linea generale dal codice civile e dal documento int. n.1 dell'OIC 12

Esempio

Una quota partecipativa iscritta a 110 è ceduta a 130. Le spese di cessione sono pari a 6

Previgente OIC 20 Plusvalenza = $130 - 6 - 110$ = 14

Attuale OIC 21 Plusvalenza = $130 - 110$ = 20

Oneri di cessione = 6

(imputati in conto economico secondo la loro natura)

Sempre in funzione della imputazione delle componenti economiche connesse ai titoli immobilizzati, vale la pena evidenziare –come fatto da OIC nelle sue introduzioni- che è stata confermata la previsione per la quale le plusvalenze e minusvalenze derivanti da dismissioni sono classificate nell'area ordinaria -C16) Altri proventi finanziari o C17) Interessi e altri oneri finanziari- o nell'area straordinaria -E20 Proventi o E21 Oneri- in base a quanto disposto in termini generali dall'OIC 29 nella sezione dedicata agli “eventi e operazioni straordinarie”

Metodi di valutazione (titoli e partecipazioni immobilizzati)

Il metodo del costo specifico resta il criterio di valutazione di riferimento dei titoli immobilizzati

Le nuove versioni di OIC 20 e 21, estendono l'utilizzo dei metodi di valutazione delle determinazioni del costo delle rimanenze (lifo, fifo e costo medio ponderato) anche a titoli e partecipazioni immobilizzati

Svalutazione partecipazioni immobilizzate: fattori endogeni ed esogeni

Esempi fattori endogeni che possono condurre a una perdita durevole di valore



- perdite operative divenute fisiologiche
- eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari
- obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi
- un perdurante oneroso stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio

Esempi fattori esogeni che possono condurre a una perdita durevole di valore



- crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa
- sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato all'adeguamento dei costi di produzione e vendita
- nuove leggi e regolamentazione che danneggiano la redditività dell'impresa
- perdita di quote di mercato
- abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa
- altre evidenze di significative perdite durevoli di valore.

Svalutazione partecipazioni immobilizzate

Il legislatore dell'art.2426 al punto 3 afferma che “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”

Una perdita di valore non è durevole se può essere recuperata in un “breve arco temporale”
La perdita è “assorbibile” qualora vi siano piani e/o programmi che attestino il recupero delle condizioni economico-finanziarie e, quindi, la temporaneità della perdita

La perdita di valore sul mercato (per i titoli azionari quotati) non automaticamente porta a una svalutazione

Svalutazione partecipazioni immobilizzate

La versione conclusiva del documento dispone che “la perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante” (OIC 21, par. 30)

L’inserimento del capoverso, di fatto solo relativamente nuovo per la prassi professionale, introduce un paio di aspetti di rilievo:

- il valore contabile è comparato con il valore recuperabile
- il valore recuperabile è identificativo dei benefici futuri in entrata per l’impresa in possesso della partecipazione

NB: le società hanno potuto godere per un lustro della norma transitoria dettata originariamente dal dlgs 185/2008 (cd «decreto anti-crisi», convertito poi in legge con la legge 02/2009), confermata annualmente da specifici decreti ministeriali

La norma concedeva alle imprese, considerata la “eccezionale situazione di turbolenza”, di valutare i titoli di debito e partecipativi del circolante in base alle norme delle immobilizzazioni finanziarie in materia di svalutazione

Per la redazione dei bilanci degli esercizi 2013 e 2014, la norma non è stata confermata. Quindi, le disposizioni inerenti le svalutazioni devono essere esaminate dagli operatori con attenzione

Metodo del patrimonio netto: abbandono del criterio (precedente OIC 21)

Tipologia	Causa (OIC 20)	Valutazione (OIC 20)
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto con iscrizione nell'immobilizzato al costo	la partecipante ha perso l'influenza notevole sulla partecipata	- il valore risultante nel bilancio dell'esercizio precedente viene assunto quale valore di costo viene ridotto per eventuali perdite durevoli di valore
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto che passano nel "circolante"	è intenzione cedere la partecipazione nel breve termine, oppure la partecipazione rappresenta un bene posseduto al solo scopo di trarre dall'investimento un utile di natura finanziaria in forma sistematica	- il valore risultante nel bilancio dell'esercizio precedente viene assunto quale valore di costo - viene confrontato con il valore corrente di mercato ai fini di adottare il minore dei due se la partecipazione è iscritta nell'attivo circolante*
I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo devono essere indicati nella nota integrativa		

Passaggio al metodo del patrimonio netto in data «successiva»

- Nel caso in cui la società possenga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto

In materia di passaggio al metodo del patrimonio netto in data «successiva»

- A) la situazione patrimoniale (extra contabile) all'atto dell'acquisto della partecipata è disponibile: la partecipante «replica» l'adozione del metodo del PN pro forma, arrivando a:
 - *differenza positiva* (per es. patrimonio netto rettificato della partecipata 1500, valore di carico della partecipazione nella partecipante 1400). A bilancio avremo un aumento della posta “partecipazione” e l'iscrizione di un componente straordinario, poi accantonato a riserva non distribuibile
 - *differenza negativa* (per esempio, patrimonio netto rettificato della partecipata 1300, valore di carico 1400). A bilancio avremo una riduzione del valore della partecipazione e la conseguente svalutazione a conto economico (area straordinaria)
- B) La situazione patrimoniale (extra contabile) all'atto dell'acquisto della partecipata non è disponibile:
 - *differenza positiva*. Come sopra
 - *differenza negativa*. B1) la minusvalenza è imputabile ai negativi risultati d'esercizio della partecipata: svalutazione della partecipazione a conto economico (area straordinaria); o B2) rappresenta un *avviamento* non ancora ammortizzato, e in questo caso è considerato quale rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata (bilancio dell'esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di passare al patrimonio netto)

Altre indicazioni/novità

- È eliminato il metodo del patrimonio netto con rappresentazione patrimoniale
- Data di calcolo della differenze iniziale: il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale dovrebbe essere quello calcolato alla “*data di acquisizione*”
- E' ammesso l'utilizzo della “*data dell'ultimo bilancio della partecipata*” stante l'esplicito richiamo normativo (art. 2426 n.4, co.1)
- E' ragionevole ritenere che le informazioni per far riferimento alla data di acquisizione possano non essere disponibili nel caso di collegate
- Eliminazione utili e perdite tra partecipante e partecipata: lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante

Il testo (proposto) del nuovo art.2426, numeri 1, 7) e 8)

- **1) le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (art.2426, co.1, n.1)**
- **7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero**
- **8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;**

Valutazione di titoli e partecipazioni del circolante

Il riferimento per misurare il valore desumibile dall'andamento del mercato può teoricamente essere identificato con:

- il dato puntuale di fine esercizio, ritenuto non rappresentativo dell'andamento del mercato (OIC 21, par.50), poiché potenzialmente legato a situazioni transitorie legate alla partecipazione
- la media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, ritenuto congruo

I nuovi OIC 20 e OIC 21 prevedono di tenere in considerazione ai fini valutativi anche gli eventi che si sono verificati dopo la data di chiusura dell'esercizio, così che:

- nel caso in cui le quotazioni successive alla data di chiusura evidenzino un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, si può ritenere (anche se tale assunzione potrebbe essere vinta) che il deterioramento già esistesse alla data di riferimento del bilancio. In caso contrario, l'impresa ne dà informazione nella nota integrativa, in ossequio ai principi generali fissati dall'OIC 29
- nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione dello stesso, il prezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione in bilancio. A differenza di quanto previsto dal Documento interpretativo n.3, che considera tale condizione solo per le svalutazioni- il nuovo Principio tiene in considerazione anche le circostanze in cui la partecipazione sia ceduta ad un prezzo superiore al valore contabile

La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie per la nota integrativa


- Art. 2427-bis, co.1, cc., Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari.
- [1] Nella nota integrativa sono indicati:
- ...
- 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
 - a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

L'articolo fa riferimento alle residue categorie di immobilizzazioni previste dalla voce B III dell'art. 2424, quali partecipazioni nelle imprese controllanti nonché quelle in altre imprese, i crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, crediti verso altri nonché altri titoli e azioni proprie

Il testo (proposto) del nuovo art.2426, numero 11-bis)

- **11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazioni coperti e quelle dello strumento di copertura.**
- **Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2420, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono**

Rimanenze



Le rimanenze: alcune novità

- Il Principio è rimasto in buona parte sostanzialmente invariato
- Alcune delle modifiche evidenziate da OIC nella pagina introduttiva
 - oneri finanziari (di seguito)
 - «Approfondito» il metodo del prezzo al dettaglio con un esempio (di seguito)
 - contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze: è chiarito che i contributi in conto esercizio ricevuti impattano sul costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti
 - definizione dei semilavorati
 - ripartizione dei costi generali fissi e dei costi generali variabili

Capitalizzazione (soddisfatte le condizionale previste) degli oneri finanziari

- In data 1° maggio 200t, la società ALFA dà inizio alla produzione di un vino che sarà dismesso solo invecchiato sostenendo i seguenti esborsi ai fornitori:

Data pagamento	Importo
30 april 200t	200
1 settembre 200t	400
1 novembre 200t	250
1 dicembre 200t	320
Totale	1.120

- I finanziamenti contratti dalla società ALFA durante l'esercizio per la costruzione dell'impianto sono i seguenti:
 - fin. di scopo assunto ad inizio maggio per 200 con un tasso annuale del 6,5 %
 - fin. generico assunto ad inizio aprile per 350 con un tasso annuale del 4%
 - fin. generico assunto ad inizio settembre per 500 con un tasso annuale del 5%

1) stima delle spese sostenute nell'esercizio su cui effettuare la capitalizzazione. Si ritiene accettabile identificare suddetto importo nel valore medio del bene durante l'esercizio

Data	Importo	Periodo di capitalizzazione	Costo medio accumulato
30 aprile 200t	150	8/8	150
31 maggio 200t	400	7/8	350
30 ottobre 200t	250	2/8	62,5
30 novembre 200t	320	1/8	40
			602,5

2) calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili

i) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti il finanziamento di scopo sono determinati in funzione degli interessi di competenza del periodo. Considerato, quindi, che:

- il tasso di interesse annuale è pari a 6,5%;
- il finanziamento è pari a 200;
- il periodo di costruzione coperto va da inizio maggio a fine esercizio (8 mesi),

abbiamo che gli oneri finanziari di scopo sono: $200 * 6,5\% * 8/12 = 8,7$.

ii) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti i finanziamenti non di scopo coprono la differenza tra costo medio accumulato e finanziamento di scopo, ossia: $602,5 - 200 = 402,5$.

- Il tasso da applicare è pari alla media ponderata degli oneri finanziari in oggetto, ossia: $4\% * (350/850) + 5\% (500/850) = 4,6\%$.
- Applicando il tasso al costo della costruzione rappresentativo dell'eccedenza del costo medio accumulato sul finanziamento di scopo per il periodo di costruzione, abbiamo che gli oneri finanziari capitalizzabili sui finanziamenti generici sono pari a: $402,5 * 4,6\% * 8/12 = 12,34$

infine, iii) gli oneri finanziari sono iscritti (contropartita conto economico A4) in bilancio

Il retail method come tecnica assimilabile al FIFO

- Metodo dei prezzi al dettaglio («Retail-Method») e Costi standard non costituiscono un metodo di costo e devono produrre risultati simili al costo FIFO, LIFO o medio per essere accettabili ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino
- Sorge per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a causa del rilevante numero di articoli trattati. Occorre
 - raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico (differenza tra costo e prezzo di vendita)
 - rilevare le uscite “a ricavo”, le entrate “a costo” e “a ricavo”, in modo da permettere l’individuazione del ricarico
 - modificare la valorizzazione “a ricavo” ogniqualvolta cambia il prezzo di vendita
 - determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita, sottraendo i ricavi effettivamente realizzati dal valore complessivo del magazzino “a ricavo”
 - calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita la percentuale di ricarico

Esempio OIC 13

- Rimanenze iniziali al 01/01/2000 50 pezzi ad euro 32,00
- 1° acquisto 60 pezzi al prezzo unitario di euro 30,00
- 2° acquisto 45 pezzi al prezzo unitario di euro 34,00
- 1° vendita 1.520,00 euro (40 pezzi ad euro 38,00)
- 2° vendita 2.200 euro (55 pezzi ad euro 40,00)
- 3° vendita 1.260,00 euro (30 pezzi ad euro 42,00)
- La rilevazione degli scarichi di magazzino nella scheda di magazzino è effettuata in base ai prezzi di vendita, indipendentemente dalle quantità effettivamente vendute.
- Scheda di magazzino (valori espressi in euro):

Carichi di magazzino						Scarichi di magazzino	
Data di carico	Quantità	Costo unitario	Valore acquisto	Prezzo unitario	Valore vendita	Data di scarico	Ricavo
1/1	50	32,00	1.600,00	38,00	1.900,00	10/2	1.520,00
15/6	60	30,00	1.800,00	40,00	2.400,00	30/6	2.200,00
10/11	45	34,00	1.530,00	42,00	1.890,00	20/11	840,00
Totale			4.930,00		6.190,00		4.560,00

Esempio OIC 13

Per determinare il valore delle rimanenze delle rimanenze fiscali si procede come segue:

Determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo:

$$\frac{4.930,00}{6.190,00} \times 100 = 79,64\%$$

6.190,00

Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita:

Totale carichi al prezzo di vendita euro	6.190,00
--	----------

- Totale ricavi euro	<u>4.560,00</u>
----------------------	-----------------

= Rimanenze al prezzo di vendita euro	1.630,00
---------------------------------------	----------

Valutazione delle rimanenze al costo:

Rimanenze al prezzo di vendita X Percentuale di costo

$$1.630,00 \times 79,64\% = 1.298,00 \text{ euro.}$$

VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO

N.B.: non si fa riferimento ad un istante - la data di chiusura dell'esercizio - ma ad un periodo attorno a quell'istante.

Il valore di realizzazione è:

- MERCI
- PRODOTTI FINITI
- SEMILAVORATI
- PRODOTTI IN CORSO
DI LAVORAZIONE



prevedibile
prezzo di
vendita

-

prevedibili
costi diretti
di vendita

e per le materie prime... 

Per le materie prime e simili, l'individuazione del valore di realizzazione è più problematica, poiché detti beni non sono destinati direttamente alla vendita

Sostanzialmente, il valore di realizzazione è il valore che potrà essere reintegrato dal prezzo di vendita del prodotto finito

Per cui, il valore di realizzazione per le materie prime:

**COSTO DI
SOSTITUZIONE**

oppure, se non emerge la possibilità del recupero,

**POSSIBILE
VALORE DI
RIVENDITA**


-

**prevedibili
costi diretti
di vendita**

+

**prevedibili
costi residui
di produzione**

Lavori in corso



Alcune novità OIC 23 (Introduzione nuovo principio)

- chiarire che, in presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare o il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento
- prevedere che la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione; solo nel caso in cui la perdita è superiore a tale valore si rileva un fondo rischi ed oneri. Rispetto alla precedente versione dell'OIC 23, si elimina dunque l'alternativa di rilevare la perdita probabile al fondo rischi e oneri, anche quando la perdita è inferiore al valore dei lavori in corso
- modificare il trattamento contabile dei costi per l'acquisizione della commessa e dei costi preoperativi; il nuovo principio prevede che, al rispetto di determinate condizioni, essi siano inclusi tra i costi della commessa e non più capitalizzati ed ammortizzati come immobilizzazioni immateriali

Rilevazione di perdite probabili: esempio (1/2)

OIC 23, Lavori in corso su ordinazione (2005)

ACCANTONAMENTI A FRONTE DI PERDITE PREVEDIBILI

[...] nel caso si preveda che, per il completamento di una commessa, si debba sostenere una perdita (a livello di margine industriale), tale perdita dovrà nella sua interezza essere riconosciuta, iscrivendo in bilancio un apposito fondo o riducendo il valore delle rimanenze finali.

Tale perdita dovrà quindi essere rilevata nell'esercizio in cui essa sia prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze di fatto esistenti. La perdita verrà rilevata effettuando un pari stanziamento tra i Fondi per rischi ed oneri o, a seconda dei casi, riducendo per pari importo la valutazione delle rimanenze.

Le perdite così accertate vanno riconosciute indipendentemente dallo stato di avanzamento delle commesse stesse.

Matteo Pozzoli, PCN applicati alle PMI

Fondazione “Francesco Bianchini”

OIC 23, Lavori in corso su ordinazione (2014)

RILEVAZIONE DI PERDITE PROBABILI

107. A prescindere dal criterio di valutazione adottato, se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza.

108. La perdita probabile è rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente.

Rilevazione perdite probabili: Esempio


- Una commessa, originariamente stimata con margine negativo, nel corso del secondo anno presenta una perdita complessiva probabile

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totali
Costi	250	350	130	730
Percentuale di completamento	41%	42%	17%	100%
Ricavi	287	294	119	700
Margine di periodo	37	-56	-11	-30
Margine complessivo	37	-19	-11	-30

- Una volta azzerato il valore della commessa, occorre effettuare l'accantonamento

31/12	Perdita su commessa	Fondo perdita su commessa		19
-------	---------------------	---------------------------	--	----

Fiscalità differita




Imposte differite e anticipate: definizioni

- Le **imposte differite** sono imposte di competenza dell'esercizio che saranno pagate negli esercizi successivi. Si determinano come differenza tra le imposte di competenza, calcolate sul reddito e corrette con le differenze permanenti, e le imposte correnti determinate sul reddito imponibile, tenendo conto delle differenze temporanee che generano differimenti di tassazione (*differenze temporanee tassabili o imponibili*)
- Le **imposte anticipate** sono imposte pagate anticipatamente che saranno recuperate negli esercizi successivi. Si determinano come differenza tra le imposte di competenza, calcolate sul reddito e corrette con le differenze permanenti, e le imposte correnti determinate sul reddito imponibile, tenendo conto delle differenze temporanee che generano anticipi di tassazione (*differenze temporanee deducibili*)

La contabilizzazione di imposte differite e anticipate

- Le passività per imposte differite rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili
- Le attività per imposte anticipate rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.
- Attenzione: possono essere iscritte solo se esiste una ragionevole certezza di poterle riassorbire!

L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte



L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte

IMPOSTE ANTICIPATE

Deducibili negli esercizi

successivi (C.II.4 – Ter Imposte anticipate)

- Ricavi tassabili in esercizi successivi rispetto a quello in cui sono stati imputati
- Costi deducibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui sono stati imputati

IMPOSTE DIFFERITE

Imponibili negli esercizi successivi

(B.2 – Fondi per imposte anche differite)

- Ricavi tassati in esercizi successivi rispetto a quello in cui sono stati imputati
- Costi deducibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui sono stati imputati
- Rivalutazione di attività non riconosciute fiscalmente

L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte

Non vanno determinate e contabilizzate le imposte anticipate o differite	Se derivanti dalla prima iscrizione del valore dell'avviamento, poiché l'iscrizione delle imposte differite aumenterebbe il valore del medesimo avviamento.
	Qualora scaturiscano da rilevazioni iniziali relative ad attività e/o passività di operazioni che non hanno effetti, né diretti o indiretti, sul risultato economico d'esercizio né tantomeno sul reddito imponibile o da operazioni straordinaria
Perdite fiscali	È stato aggiornato il riferimento alle perdite fiscali sulla scorta delle nuove disposizione di contabilizzazione delle medesime

L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte

In tema di affrancamento	<p>Viene inglobato il documento interpretativo n. 3.</p> <p>Inoltre viene ulteriormente regolamentato l'affrancamento relativo ai maggiori valori contabili o all'avviamento in ipotesi di operazioni straordinarie</p>
In tema di joint venture	<p>Viene inserita una sezione relativa alla fiscalità differita qualora il valore contabile della partecipazione differisca da quello fiscale.</p>

L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte

Alcune esemplificazioni:

Si ipotizza che l'azienda Alfa venda un impianto da cui i dati che seguono

Cessione di un impianto:	
Valore storico	500.000
F. amm.to	490.000
Valore residuo	10.000

Prezzo di vendita	30.000
Valore residuo	10.000
Plusvalenza	20.000

L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte

A seguito della vendita il primo anno si procede alla contabilizzazione delle imposte correnti e differite

Ripartizione plusvalenza	5 anni
Quota annua	4.000
Imposizione media	30%
Imposte correnti	1.200

Imposte correnti	A	Debiti tributari	1.200
------------------	---	------------------	-------

Imposte differite:	
valore residuo plusvalenza	16.000
Imposizione media	30%
Imposte differite	4.800

Imposte differite	A	Fondo imposte differite	4.800
-------------------	---	-------------------------	-------

Per ciascuno dei quattro restanti esercizi

Fondo imposte differite	A	Imposte differite	1.200
-------------------------	---	-------------------	-------

Matteo Pozzoli, PCN applicati alle PMI

Fondazione “Francesco Bianchini”

L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte

In ipotesi di rivalutazione dell'immobile con determinazione di imposte differite che riguardano solo lo stato patrimoniale

Immobile costo storico	300.000
Immobile post-rivalutazione	450.000
Aliquota media	30%
Imposta differita	135.000

Immobile	A	Riserva di rivalutazione	135.000
Riserva di rivalutazione	A	Fondo imposte differite	40.500

Qualora la società decida di affrancare, potendo, il maggior valore della rivalutazione, anche parzialmente, si genera il debito tributario da portare in riduzione del valore della riserva senza che vi sia una contabilizzazione delle imposte differite

Riserva di rivalutazione	A	Debiti tributari	20.000
--------------------------	---	------------------	--------

L'OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte

Si ipotizzi che l'impresa sostenga dei costi nell'anno X per € 3.000. i medesimi sono però deducibili in tre esercizi amministrativi. Ipotizzando che si possa essere il recupero per il valore non riconosciuto nel primo esercizio avremo

Costo deducibile	3.000
Aliquota media	30%
Valore deducibile nell'anno	1.000
Imposta nell'anno	300
Valore deducibile altri anni	2.000
Imposta altri anni	600

Crediti per imposta anticipata

A

Imposta anticipata

600

Negli anni a venire per ciascuno esercizio, in caso di previsione del recupero dell'imposta

Imposta anticipata

A

Crediti per imposta anticipata

300

•Saluti

• matteo.pozzoli@uniparthenope.it